

Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto
AZIENDA ULSS N. 8 BERICA
Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA



DELIBERAZIONE

n. 1513

del 9-10-2020

O G G E T T O

Assegnazione dei tetti di spesa 2020 agli Erogatori privati Accreditati esclusivamente ambulatoriali e stipula relativi accordi contrattuali.
(Budget lordo assegnato € 16.820.145,02) DD.GG.RR.VV. nn. 2166/2017, 1913/2018, 1268/2019, 211/2020 e 931/2020.

Proponente: Direzione Amministrativa di Ospedale - (DAO)
Anno Proposta: 2020
Numero Proposta: 1499

Direzione Amministrativa di Ospedale - (DAO)/2020/1499

Il Direttore dell'U.O.C. Direzione Amministrativa di Ospedale, riferisce che:

“Con Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto 29 dicembre 2017 n. 2166 avente ad oggetto *“Assegnazione di budget per il triennio 2018-2019-2020 per l'assistenza specialistica ambulatoriale erogata dagli erogatori esclusivamente ambulatoriali nei confronti degli utenti residenti nella Regione Veneto e, a parziale modifica della DGR n. 597/2017, ulteriori disposizioni nei confronti degli erogatori ospedalieri privati accreditati.”* la Giunta Regionale del Veneto ha definito i tetti di spesa delle Aziende U.U.L.L.S.S.S.S. e l'attribuzione dei budget (espressi al lordo del ticket) ai singoli erogatori privati accreditati esclusivamente ambulatoriali per le branche di diagnostica per immagini, medicina fisica e riabilitativa e ossigenoterapia iperbarica e branche a visita, afferenti ai territori di pertinenza di ciascuna U.L.S.S. per il triennio 2018-2020.

Lo stesso provvedimento regionale, adottato per il triennio 2018-2020, prevede che i rispettivi budget siano comprensivi della quota di compartecipazione alla spesa sanitaria (ticket), che costituisce pertanto un anticipo di pagamento, mentre rimangono esclusi gli introiti derivante dalle quote fisse per ricetta (introdotti dall'art. 17, comma 6, del D.L. 98 del 6 luglio 2011, come convertito dalla L. 111 del 15 luglio 2011) che ha trovato attuazione in Regione Veneto con D.G.R.V. del 5 agosto 2011 n. 1380.

Con D.G.R.V. del 21 dicembre 2018, n. 1913, la Giunta Regionale ha provveduto, all'assegnazione alle Aziende U.L.S.S. dei budget per gli anni 2019 e 2020 a seguito del rilascio dei nuovi accreditamenti (ex D.G.R.V. 1868/2018) in revisione della precedente D.G.R.V. 2166/2017 apportando per l'Azienda U.L.S.S. n. 8 Berica le seguenti variazioni in relazione ai soggetti sotto riportati:

- Mi.Ria.M. S.r.l con sede ad Arzignano (VI) (+) Euro 300.000,00 (nuovo erogatore branca 56)
- ECODIAGNOSTICA S.r.l. con sede ad Arzignano (VI) (+) Euro 40.000,00 (nuova branca 43)
- CEMES S.r.l. Vicenza (-) Euro 200.000,00 (branca 56, a favore della sede sita presso U.L.S.S. 7)

Con D.G.R.V. del 3 settembre 2019, n. 1268, la Giunta Regionale ha approvato la richiesta di spostamento del budget assegnato all'erogatore Mi.Ria.M. S.r.l, con sede ad Arzignano (VI) per Euro 80.000,00, a favore dell'apertura della sede secondaria in Barbarano Mossano (VI), subordinato al rilascio dell'accredito istituzionale. L'accredito della sede secondaria è stato approvato con D.G.R.V. del 29/11/2019, n. 1745 e l'erogatore ha iniziato l'attività nel corso dell'anno 2020.

Con D.G.R.V. del 6 dicembre 2019 n. 1831, a valere dall'anno 2020, la Giunta Regionale ha ulteriormente aggiornato l'elenco dei soggetti accreditati introducendo nuovi soggetti ed inserendo ulteriori branche per soggetti precedentemente accreditati.

In questa Azienda U.L.S.S. gli aggiornamenti apportati riguardano le strutture:

- CEMES S.r.l. - nuova sede secondaria a Camisano Vicentino (VI) - per la branca 56 Medicina Fisica e Riabilitazione (ad invarianza di budget);
- ECODIAGNOSTICA S.r.l., con sede ad Arzignano (VI), per la branca 34 Oculistica e 38 Otorinolaringoiatria (soggetto già precedentemente accreditato);
- SE.FA.MO. S.r.l. con sede a Vicenza, per la branca 08 Cardiologia (soggetto già precedentemente accreditato);
- ORTODONT S.r.l. con sede a Noventa Vicentina (VI), per la branca 52 Dermosifilopatia (Allergologia), 08 Cardiologia, 32 Neurologia e 36 Ortopedia (nuovo soggetto).

Con D.G.R.V. del 18 febbraio 2020, n. 211, la Giunta Regionale ha provveduto, quindi, in revisione alle precedenti DD.GG.RR.VV. nn. 2166/2017, 1913/2018, 1268/2019, ha provveduto all'assegnazione dei nuovi budget per l'anno 2020 come sotto riportati:

Direzione Amministrativa di Ospedale - (DAO)/2020/1499

EROGATORE PRIVATO ACCREDITATO	DISTRETTO	BRANCA SPECIALISTICA	BUDGET 2020
Ortodont S.r.l.	EST	08 Cardiologia	10.000,00
Ortodont S.r.l.	EST	32 Neurologia	10.000,00
Ortodont S.r.l.	EST	36 Ortopedia	10.000,00
Ortodont S.r.l.	EST	52 Derm (Allergologia)	10.000,00
SE.FA.MO. S.r.l.	EST	08 Cardiologia	10.000,00
Ecodiagnostica S.r.l.	OVEST	34 Oculistica	50.000,00
Ecodiagnostica S.r.l.	OVEST	38 Otorinolaring.	10.000,00
CEMES S.r.l. - Vicenza	EST	56 Medicina Fis.Riab	1.438.956,30
CEMES S.r.l. - Camisano	EST	56 Medicina Fis.Riab	150.000,00
Ecodiagnostica S.r.l. (*)	EST	35 Odontostomatologia	131.050,00
Ecodiagnostica S.r.l. (*)	EST	69 Radiologia	10.000,00

(*) Trasferimento budget ad *isorisorse* da due erogatori privati accreditati, che hanno cessato l'attività nel distretto EST (Studio Dentistico dr. Giaretta Renzo s.r.l. e Dr.ssa Calabretta Raffaella), per la branca di Odontostomatologia.

Da ultimo con D.G.R.V. del 9 luglio 2020, n. 931, la Giunta Regionale ha provveduto alla rimodulazione ad *isorisorse* del budget assegnato per l'anno 2020 ai soggetti sotto riportati:

EROGATORE PRIVATO ACCREDITATO	DISTRETTO	BRANCA SPECIALISTICA	Variazione	BUDGET 2020
Ecodiagnostica S.r.l.	OVEST	35 Odontostomatologia	-58.950,00	140.050,00
Ecodiagnostica S.r.l.	EST	35 Odontostomatologia	48.950,00	180.000,00
Ecodiagnostica S.r.l.	EST	69 Radiologia	10.000,00	20.000,00

Si richiamano di seguito, per trasparenza ed imparzialità, le procedure e le modalità di gestione dei budget assegnati ai singoli erogatori privati accreditati esclusivamente ambulatoriali, già introdotte dalla precitata deliberazione giunta del 29 dicembre 2017 n. 2166:

- l'Azienda U.L.SS. territorialmente competente acquisisce idonea documentazione di certificazione antimafia al momento della stipulazione degli accordi contrattuali annuale di assegnazione dei budget.
- i budget vengono assegnati all'interno di ogni singolo Distretto, per singolo erogatore per ciascuna branca specialistica. Per la macro area Laboratorio la Regione assegna un budget complessivo a livello distrettuale, coerentemente con una programmazione locale da parte di ciascuna Azienda U.L.SS.;
- ogni eventuale variazione di budget deve essere autorizzata dalla Giunta Regionale previo parere della Commissione Regionale Investimenti Tecnologia ed Edilizia (C.R.I.T.E.) su proposta del Direttore Generale interessato.
- la Giunta Regionale può autorizzare il trasferimento di sede degli erogatori privati accreditati per la specialistica ambulatoriale da una Azienda U.L.SS. ad un'altra.
- viene prevista la possibilità di spostamento dell'intero budget o parte di esso, prevalentemente nella branca di appartenenza, o in altre branche.
- il budget assegnato a ciascun erogatore privato accreditato esclusivamente ambulatoriale viene articolato ed erogato in dodicesimi. L'Azienda U.L.SS. territorialmente competente vigila sul rispetto del consumo del budget assegnato consentendo oscillazioni mensili in eccesso non

superiori al 10% dovendo tali oscillazioni risultare zero a fine anno, salvaguardando la continuità di erogazione dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni singolo anno.

- g) la Giunta Regionale, previa valutazione della C.R.I.T.E. e su richiesta motivata del Direttore Generale dell'Azienda U.L.SS. interessata, può autorizzare delle quote extra budget per ogni singolo erogatore per l'anno solare interessato. Tali quote, se accordate, implicheranno uno sconto sulle prestazioni erogate del 13%.
- h) le prestazioni erogate in supero ai budget così come determinati dal presente atto non saranno remunerate.
- i) il tempo per la liquidazione delle prestazioni erogate viene fissato in 60 giorni dal ricevimento della fattura.
- j) gli erogatori privati accreditati esclusivamente ambulatoriali hanno l'obbligo di partecipare al progetto regionale di creazione del "fascicolo sanitario" e pertanto devono procedere all'adeguamento dei sistemi informatici al fine di garantire la necessaria integrazione con i sistemi aziendali e regionali secondo lo standard del progetto FSEr.
- k) l'Azienda U.L.SS. territorialmente competente, per il tramite del Nucleo Aziendale di Controllo, effettua i controlli sull'appropriatezza dell'attività sanitaria secondo quanto disposto in materia dalla D.G.R.V. n. 2022 del 28 dicembre 2018.

Atteso quanto sopra, i budget per l'anno 2020 assegnati a questa Azienda per gli erogatori privati accreditati esclusivamente ambulatoriali, suddivisi per le quattro macro-aree e per Distretto, risultano pertanto essere i seguenti:

Tabella 1) : BUDGET assegnato per Macro-Area - U.L.SS. 8 Berica – anno 2020 – DD.GG.RR.VV. nn. 2166/2017, 1913/2018, 1268/2019, 211/2020 e 931/2020

Macro Area	Distretto 1-EST Budget 2020	Distretto 2-OVEST Budget 2020
3 - Diagnostica per Immagini	9.334.900,00	1.500.000,00
2 - Medicina Fisica Riabilitativa	2.160.950,00	220.000,00
4 - Altre (Branche a Visita)	1.038.345,00	450.050,00
1 - Laboratorio	793.036,00	0,00
4 – Ossigeno Terapia Iperbarica – OTI	422.000,00	190.000,00
Totale Budget 2019 Distretto	13.749.231,00	2.360.050,00
TOTALE Budget Anno 2020 A. U.L.SS. 8 "Berica"		16.109.281,00

I budget, per singoli erogatori, risultano così suddivisi:

Tabella 2) : Budget per singolo erogatore

Erogatore Privato Accreditato	Branche Specialistiche Accreditate	BUDGET 2019	Variazioni	BUDGET 2020
Studio Radiologico San Lazzaro S.r.l.	MFR	15.031,80	0,00	15.031,80
	Radiologia	990.634,96	0,00	990.634,96
Studio Dentistico dr. Giaretta Renzo s.r.l.	Odontostomatologia	85.050,00	-85.050,00	0,00
Centro Odontoiatrico in Ore Salus S.a.s	Odontostomatologia	27.290,00	0,00	27.290,00

Dr. Busatta Ettore S.a.s.	Ostetricia Ginecologia	47.000,00	0,00	47.000,00
SE.FA.MO. S.r.l.	Radiologia	513.295,58	0,00	513.295,58
	Cardiologia	0,00	10.000,00	10.000,00
	Laboratorio	379.242,87	0,00	379.242,87
MI.RIA.M. S.r.l. - Arzignano	MFR	300.000,00	-80.000,00	220.000,00
MI.RIA.M. S.r.l. - Barbarano Mossano	MFR	0,00	80.000,00	80.000,00
Dr. Cassin Enrico	Dermosifilopatia	25.845,00	0,00	25.845,00
Dr. Londei Salvatore	Otorinolaringoiatria	65.000,00	0,00	65.000,00
Dr.ssa Calabretta Raffaella	Odontostomatologia	56.000,00	-56.000,00	0,00
C.M.S.R. Veneto Medica S.r.l.	Radiologia	6.800.407,18	0,00	6.800.407,18
	Cardiologia	433.020,00	0,00	433.020,00
C.D.V. Centro Diagnostico Veneto S.r.l.	MFR	6.329,65	0,00	6.329,65
	Radiologia	670.114,20	0,00	670.114,20
	Cardiologia	210.190,00	0,00	210.190,00
	Laboratorio	112.646,73	0,00	112.646,73
C.T.R. S.n.c.	MFR	320.632,25	0,00	320.632,25
Centro Medico Riabilitativo San Marco S.r.l.	MFR	150.000,00	0,00	150.000,00
Data Clinica S.r.l.	Radiologia	340.448,08	0,00	340.448,08
	Laboratorio	240.907,82	0,00	240.907,82
CEMES S.r.l. - Vicenza	MFR	1.588.956,30	-150.000,00	1.438.956,30
CEMES S.r.l. - Camisano Vic.no	MFR	0,00	150.000,00	150.000,00
Fondazione M. Baschiroto Onlus	Laboratorio	60.238,58	0,00	60.238,58
Ecodiagnostica S.r.l. - Arzignano	Radiologia	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
	Odontostomatologia	199.000,00	-58.950,00	140.050,00
	Neurologia	100.000,00	0,00	100.000,00
	Oculistica	0,00	50.000,00	50.000,00
	Ortopedia	50.000,00	0,00	50.000,00
	Otorinolaringoiatria	0,00	10.000,00	10.000,00
	Dermosifilopatia	60.000,00	0,00	60.000,00
	Urologia	40.000,00	0,00	40.000,00
Ecodiagnostica S.r.l. - Vicenza	Radiologia	0,00	20.000,00	20.000,00
	Odontostomatologia	0,00	180.000,00	180.000,00
Ortodont S.r.l.	Cardiologia	0,00	10.000,00	10.000,00
	Neurologia	0,00	10.000,00	10.000,00
	Ortopedia	0,00	10.000,00	10.000,00
	Derm. (Allergologia)	0,00	10.000,00	10.000,00
OTI MEDICALE VICENZA S.r.l.	OTI Utenti ULSS 8	610.000,00	2.000,00	612.000,00
ATIP – Padova (U.L.SS. 6 Euganea)	Riserva Utenti ULSS 8	2.000,00	-2.000,00	0,00
TOTALE BUDGET ASSEGNATO ANNO 2020 - Azienda U.L.SS. 8 "Berica"				16.109.281,00
OTI MEDICALE VICENZA S.r.l.	Altre U.L.SS. Veneto	710.864,02	0,00	710.864,02

Relativamente al nuovo erogatore privato accreditato Ortodont S.r.l., con nota PEC del 31 marzo 2020, prot. U.L.SS. n. 33144/2020, il Presidente del Consiglio di Amministrazione della struttura ha

Direzione Amministrativa di Ospedale - (DAO)/2020/1499

comunicato la rinuncia temporanea all'accreditamento, sino al termine dell'emergenza COVID-19. A tutt'oggi, pertanto, non si è proceduto alla stipula dell'accordo contrattuale.

Con riferimento alla macro area 3 Diagnostica per Immagini, si precisa che, anche per l'anno 2020, l'Azienda U.L.SS. n. 7 "Pedemontana" con nota del 18 settembre 2019, prot. n. 80895, ha chiesto a questa Azienda di riservare una quota parte del budget assegnato ad alcuni erogatori privati accreditati per prestazioni radiologiche, presenti in Azienda Ulss 8 Berica, per importo lordo complessivo pari ad € 800.000,00=. Con nota del 11 novembre 2019 prot. n. 11827, il Direttore Generale di questa Azienda ha accolto detta richiesta come sotto riportata:

Tabella 3) : Budget assegnato per prestazioni radiologiche Utenti A. U.L.SS. 7

SOGGETTO EROGATORE	IMPORTO
C.M.S.R. Veneto Medica S.r.l.	€ 570.000,00
Studio Radiologico San Lazzaro S.r.l.	€ 65.000,00
SE.FA.MO. S.r.l.	€ 65.000,00
CDV S.r.l.	€ 100.000,00
TOTALE	€ 800.000,00

In attuazione di quanto sopra riportato, si è pertanto provveduto, a predisporre per ogni soggetto accreditato, presente in Azienda Ulss 8 Berica, il rispettivo contratto di assegnazione di budget, secondo lo schema tipo regionale (ex D.G.R.V. n. 1765/2012 e s.m.i., contemplando espressamente nel medesimo quanto segue:

- il budget assegnato è da considerarsi come tetto di spesa massimo rimborsabile;
- il budget è da ripartirsi in dodicesimi da parte di ciascun erogatore privato accreditato ambulatoriale per garantire l'erogazione delle prestazioni, con oscillazioni mensili in eccesso non superiori al 10%, senza sfondamento a fine anno;
- l'erogatore privato accreditato deve salvaguardare la continuità di erogazione dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni singolo anno;
- ogni eventuale sfondamento dovrà essere stornato con apposita nota di accredito da parte del singolo erogatore.
- l'U.L.SS. n. 8 Berica terrà monitorato l'andamento dell'utilizzo delle risorse al fine di vigilare sulla equa distribuzione in dodicesimi delle risorse assegnate;
- gli accordi contrattuali, ai sensi dell'art. 43 del CAD (Codice dell'Amministrazione digitale) di cui al D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. e delle regole tecniche di cui al D.P.C.M. 3 dicembre 2014, al fine di procedere alla conservazione digitale, per mantenere nel tempo inalterate le loro caratteristiche di autenticità, integrità, affidabilità, leggibilità e fruibilità sono stati sottoscritti, tra le Parti contraenti, con firma digitale.

Richiamati tutti i punti precedentemente esposti, si propone pertanto la presa d'atto:

- a) dei singoli contratti, sottoscritti dai rispettivi erogatori, nonché dalla Direzione Generale di questa Azienda, allegati alla presente deliberazione quali sua parte integrante e sostanziale dei seguenti erogatori ubicati nel territorio dell'Azienda Ulss 8 Berica:
 1. Studio Ginecologico Ettore Busatta S.a.s.
 2. Mi.Ria.M. S.r.l.
 3. Dr. Cassin Enrico

4. C.D.V. Centro Diagnostico Veneto S.r.l.
5. CEMES S.r.l.
6. C.M.S.R. Veneto Medica S.r.l.
7. C.T.R. di Gobbi Giovanna & C. S.n.c.
8. Data Clinica S.r.l.
9. Dr. Londei Salvatore
10. OTI Medica Vicenza S.r.l.
11. Centro Odontoiatrico In Ore Salus S.a.s.
12. SE.FA.MO. S.r.l.
13. Studio Radiologico San Lazzaro S.r.l.
14. Fondazione M. Baschiroto – Bird O.n.l.u.s.
15. Centro Medico Riabilitativo San Marco S.r.l.
16. Ecodiagnostica S.r.l.

- b) del Budget disponibile ex D.G.R.V. n. 2166/2017 (allegati H e H1) e successive DD.GG.RR.VV. nn. 1913/2018, 1268/2019, 211/2020 e 931/2020, **per l'anno 2020**, pari all'importo complessivo di **Euro 16.820.145,02** di cui Euro 710.864,02 assegnati all'erogatore Oti Medica S.r.l. per i residenti nelle altre UU.LL.SS.SS. della Regione Veneto, di Euro 800.000,00 assegnati agli erogatori di prestazioni radiologiche di cui alla precedente tabella 3), per prestazioni da erogare ad utenti residenti nell'ambito dell'Azienda U.L.SS. n. 7 Pedemontana, nonché di Euro 40.000,00 assegnati al nuovo erogatore Ortodont S.r.l. attualmente con accreditamento sospeso a causa COVID-19;
- c) della spesa a carico del bilancio dell'Azienda U.L.SS. n. 8 "Berica" stimata, considerando il rimborso agli erogatori privati accreditati di prestazioni ambulatoriali al netto degli eventuali ticket riscossi e trattenuti dagli erogatori stessi quale anticipo di pagamento, quantificabile in circa **Euro 16.069.000,00** che trova riferimento nel Bilancio Sanitario preventivo per l'anno 2020. La spesa stimata nel 2020, considerate le ulteriori assegnazioni regionali, risulta essere in linea rispetto alla spesa registrata a bilancio consuntivo per l'anno 2019, pari a circa € 15.623.000,00.””

Il suddetto Direttore ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia;

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

1. di prendere atto che il Budget disponibile ex D.G.R.V. n. 2166/2017 (allegati H e H1) e successive DD.GG.RR.VV. nn. 1913/2018, 1268/2019, 211/2020 e 931/2020, per l'anno 2020, ammonta complessivamente ad 16.820.145,02 di cui Euro 710.864,02 assegnati all'erogatore Oti Medica S.r.l. per i residenti nelle altre UU.LL.SS.SS. della Regione Veneto, di Euro 800.000,00 assegnati agli erogatori di prestazioni radiologiche di cui alla precedente tabella 3), per prestazioni da erogare ad utenti residenti nell'ambito dell'Azienda U.L.SS. n. 7

Pedemontana, nonché di Euro 40.000,00 assegnati al nuovo erogatore Ortodont S.r.l. attualmente con accreditamento sospeso causa COVID-19;

2. di prendere atto degli accordi contrattuali stipulati e sottoscritti con gli erogatori privati accreditati ambulatoriali insistenti sul territorio dell'Azienda U.L.SS. n. 8 "Berica", ai sensi della D.G.R.V. n. 1765/2012 e s.m.i., come elencati in premessa, allegati alla presente deliberazione quali sua parte integrante e sostanziale;
3. di dare atto che la spesa a carico dell'Azienda relativa al budget assegnato, per l'anno 2020, al netto degli eventuali ticket riscossi e trattenuti dagli erogatori stessi, è stimata in Euro 16.069.000,00 e trova riferimento nel bilancio sanitario anno 2020:
 - CDEL 55.04.000065 Euro 4.840.000,00 Specialistica Amb. Utenti resid. Veneto
 - CDEL 55.04.000080 Euro 10.428.000,00 Diagnostica Amb. Utenti resid. Veneto
 - CDEL 55.04.000085 Euro 801.000,00 Spec./Diagn. Amb. Utenti resid. fuori Veneto
4. di demandare alla U.O.C. Direzione Amministrativa di Ospedale i seguiti di competenza, ivi compresa l'eventuale correzione di errori o l'apporto di modifiche non sostanziali agli allegati alla presente deliberazione;
5. di trasmettere copia del presente provvedimento ed i relativi allegati alla Regione del Veneto - U.O. Assistenza Specialistica, liste d'attesa, termale;
6. di pubblicare la presente all'Albo dell'Ente e nel sito internet aziendale alla pagina "Amministrazione Trasparente" ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33.

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(App.to Dr. Tiziano Zenere)

Il Direttore Sanitario
(App.to Dr. Salvatore Barra)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(App.to Dr. Giampaolo Stopazzolo)

IL DIRETTORE GENERALE
(F.to digitalmente Giovanni Pavesi)



Il presente atto è eseguibile dalla data di adozione.

Il presente atto è **proposto per la pubblicazione** in data 10-10-2020 all'Albo on-line dell'Azienda con le seguenti modalità:

Oggetto e contenuto

Copia del presente atto viene inviato in data 10-10-2020 al Collegio Sindacale (ex art. 10, comma 5, L.R. 14.9.1994, n. 56).

IL RESPONSABILE PER LA GESTIONE ATTI
DELL'UOC AFFARI GENERALI

Accordo Contrattuale

ex art. 17 l.r. 16.8.2002, n. 22 ed art. 8-quinquies d.lgs. 30/12/1992, n.

502

tra l'Azienda U.L.SS. e gli erogatori privati accreditati per funzioni esercitate in regime ambulatoriale

Premesso:

- che **Data Clinica S.r.l.** è titolare di accreditamento istituzionale in virtù della delibera della Giunta Regionale del Veneto adottata in data 14 agosto 2019, n. 1201 per l'erogazione della/e seguente/i funzione/i esercitata/e in regime ambulatoriale per conto del SSR: 03 laboratorio (limitatamente alle fasi pre e post analitica); 37 ostetricia e ginecologia (limitatamente alle eco-ostetriche); 69 radiologia diagnostica (limitatamente alle eco-addominali);

- che in base alla programmazione sanitaria regionale del Veneto, di cui alla D.G.R.V. n. 2166/2017 è necessario avvalersi dell'attività di strutture private accreditate che operino per conto e con oneri a carico del SSR, soggetti da considerare sinergici con le strutture pubbliche per il perseguimento degli obiettivi di politica sanitaria nazionale e regionale;

- che, ai sensi della vigente normativa in materia di programmazione sanitaria, il Direttore Generale dell'Azienda U.L.SS. ha formulato la proposta di programmazione locale basata sulla rilevazione del fabbisogno di prestazioni di specialistica ambulatoriale, approvata dalla Regione;

- che ai sensi dell'art. 17, comma 4 della l.r. 16 agosto 2002, n. 22, il

Direttore Generale dell'U.L.SS. territorialmente competente provvede alla stipula dei relativi accordi contrattuali con gli erogatori privati accreditati, di cui all'art. 8 quinquies del d. lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche.

Tutto ciò premesso;

tra

l'Azienda U.L.SS. n. 8 BERICA (di seguito "Azienda") rappresentata dal Direttore Generale pro-tempore Dott. Giovanni Pavesi con sede legale in Vicenza Via F. Rodolfi n. 37 c.f. 02441500242

e

Data Clinica S.r.l. (di seguito "erogatore"), con sede legale a Torri di Quartesolo (VI) in Via degli Artigiani n. 33, p. iva 01922240245, nella persona del Dott. Alessandro Burul, in qualità di legale rappresentante pro-tempore/ amministratore/titolare, il quale dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, di non essere stato condannato con provvedimento passato in giudicato (inclusi sentenza pronunciata a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti, decreto penale di condanna) per reati che comportano l'incapacità di contrarre con la p.a.

si conviene e si stipula il seguente:

ACCORDO CONTRATTUALE

Art. 1 Tipologia e volume delle prestazioni

Il presente accordo contrattuale definisce i rapporti giuridici ed economici tra le parti in premessa, derivanti dalla erogazione di prestazioni sanitarie ambulatoriali da parte dell'erogatore, con oneri a carico

del Servizio Sanitario Regionale nell'ambito delle funzioni accreditate, definite dall'Azienda Sanitaria, come da allegato 1 al presente accordo, secondo una calendarizzazione articolata in dodicesimi nell'arco dell'anno solare, fatte salve le esigenze dettagliate dall'Azienda U.L.SS., consentendo oscillazioni mensili in eccesso non superiori al 10%, dovendo tali oscillazioni risultare zero (0) a fine anno, salvaguardando l'erogazione senza soluzione di continuità nell'intero arco dell'anno solare (1 gennaio-31 dicembre). Le prestazioni erogate in supero al tetto di spesa di ciascuna branca specialistica determinato dal presente contratto non saranno remunerate.

Art. 2 Governo delle liste d'attesa

1. La Regione del Veneto promuove il governo delle liste d'attesa al fine di garantire a tutti gli assistiti un accesso equo alle migliori prestazioni sanitarie, in un luogo e con una tempistica adeguati, nonché la sicurezza delle stesse, mediante l'individuazione di strategie per la gestione delle criticità, in conformità del Piano Nazionale di governo delle liste di attesa.

2. Le Aziende UU.LL.SSSS., ai sensi dell'art. 38 della L.R. 30/12/2016 n. 30, hanno l'obbligo di erogare le prestazioni sanitarie di cui alla presente legge nei confronti dei propri assistiti, anche tramite l'offerta delle aziende ospedaliere nonché degli erogatori privati accreditati previa stipula degli appositi accordi contrattuali previsti dall'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421."

3. Per le finalità di cui al comma 1, le Aziende UU.LL.SSSS. e ospedaliere, anche tramite gli erogatori privati accreditati, devono rispettare nei confronti dei propri assistiti i tempi massimi di attesa per l'accesso alle prestazioni sanitarie.

4. Al fine di garantire l'appropriatezza prescrittiva ed erogativa delle prestazioni di specialistica ambulatoriale per le cd. "traccianti" ai sensi dell'allegato A della D.G.R.V. 600/2007 e s.m.i., in garantita 1 e 2:

a) il medico prescrittore ha l'obbligo, nel caso di prima visita o di esami diagnostici, di attribuire la appropriata classe di priorità e di indicare il sospetto diagnostico.

b) le classi di priorità sono lo strumento per assegnare il corretto tempo di accesso alle prestazioni sanitarie considerando la data della richiesta della prestazione rivolta all'erogatore e la data di erogazione proposta. La classe di priorità U è riservata, di norma, alle prescrizioni di prima visita specialistica ambulatoriale.

5. Le visite e gli accertamenti di controllo devono essere effettuati, nel tempo previsto dal medico prescrittore, dallo stesso ovvero da altri medici appartenenti alla medesima struttura sanitaria.

6. Non è ammessa la chiusura delle agende di prenotazione.

7. Gli erogatori pubblici e gli erogatori privati accreditati ospedalieri e ambulatoriali nominano il proprio CUP Manager con il compito di organizzare e monitorare i processi di prenotazione ed erogazione delle prestazioni sanitarie.

Art. 3 Obblighi dell'erogatore

L'erogatore:

- garantisce l'osservanza di tutte le norme di ogni rango e tipo in relazione ad ogni aspetto concernente l'esercizio della propria attività;

- garantisce l'erogazione delle prestazioni sanitarie oggetto del presente accordo;

- assicura l'erogazione delle prestazioni nel rispetto dei tempi previsti dalle classi di priorità B (10gg), D (30gg), P (90gg).

Qualora l'erogatore prenotasse ed erogasse al di fuori dei tempi delle classi di priorità in modalità "garantita 1 e 2", tali prestazioni non potranno essere oggetto di rimborso;

- comunica con congruo anticipo eventuali ed eccezionali sospensioni di funzioni o attività sanitarie, oggetto del presente accordo; il preavviso dev'essere tale da garantire continuità assistenziale e da evitare disagio all'utenza nel rispetto delle classi di priorità;

- garantisce l'erogazione delle prestazioni sanitarie oggetto del presente accordo, articolata in dodicesimi nell'arco dell'anno solare, assicurando lo sviluppo costante delle agende con almeno 120 gg. di apertura al fine di permettere la prenotazione delle prestazioni di classe "P" Programmabile.

L'erogatore si impegna altresì ad emettere nota di accredito entro il 31 gennaio 2021 relativamente alle eventuali prestazioni non remunerate in supero al tetto di spesa di ciascuna branca specialistica determinato dal presente contratto.

- si impegna all'osservanza delle regole di correttezza e buona fede nell'esecuzione del presente accordo contrattuale anche sotto il profilo amministrativo-contabile;

- si impegna, in particolare, all'osservanza della disciplina nazionale e delle regole attuative disposte dalla Regione del Veneto in materia di:

- tariffe di cui al vigente Nomenclatore Tariffario Regionale (e al Catalogo Veneto del Prescrivibile), come eventualmente rimodulate previa consultazione tra le parti;

- verifiche e controlli nell'ambito del sistema sanitario;

- incompatibilità del personale adibito all'erogazione della prestazioni oggetto del presente accordo;

- rispetto dei protocolli di appropriatezza erogativa e prescrittiva, ove sia autorizzato l'utilizzo del ricettario SSR;

- compartecipazione alle spese da parte del cittadino;

- gestione unicamente attraverso i C.U.P. (ex U.L.SS. nn. 5 e 6) dell'Azienda U.L.SS. delle agende relativamente alle prestazioni ambulatoriali purché l'Azienda U.L.SS. garantisca l'interscambio in tempo reale delle prenotazioni in agenda e di eventuali disdette e/o a spostamenti;

Trimestralmente l'U.L.SS. effettuerà controlli incrociati tra il flusso SPS (Schede Prestazioni Specialistiche) delle prestazioni erogate e le prestazioni richieste dall'Azienda nella presente contrattazione di cui all'allegato 1); in caso di scostamento maggiore del 15% sulle quantità richieste per tipologia, all'interno della singola branca, sarà cura dell'Azienda richiamare l'erogatore ad un più corretto e puntuale rispetto della programmazione contrattata;

- mantenimento e adeguamento continuo ai requisiti prescritti in

materia di autorizzazione all'esercizio e accreditamento istituzionale;

- tutela per la responsabilità civile verso terzi per sinistri che possono derivare agli utenti o a terzi durante l'espletamento del servizio, attraverso la stipula di idoneo contratto assicurativo di responsabilità civile o di altre analoghe misure per la responsabilità civile verso terzi e per la responsabilità civile verso prestatori d'opera ai sensi dell'art. 27, comma 1-bis, D.L. 90/2014, convertito con L. 114/2014;

- sistema informativo sanitario, con riferimento agli obblighi di tenuta documentale, ai debiti informativi nei confronti dell'azienda, della Regione e del Ministero;

- assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Art. 4 Obblighi dell'Azienda

L'Azienda:

- garantisce l'osservanza di tutte le norme di ogni rango e tipo in relazione ad ogni aspetto concernente l'esercizio della propria attività;

- remunera le prestazioni erogate nei termini del presente contratto ed esclusivamente nei limiti assegnati dalla Regione, secondo la tariffa in vigore al momento dell'esecuzione della prestazione stessa;

- effettua il pagamento delle competenze spettanti all'erogatore privato accreditato entro il termine, concordato tra le parti, di 60 giorni dal ricevimento della fattura e della documentazione relativa all'attività

svolta, secondo la vigente normativa in materia, fatte salve sue eventuali modificazioni e/o integrazioni successive. Il pagamento delle fatture non pregiudica il recupero di somme che, a seguito di accertamenti successivi, risultassero non dovute o dovute solo in parte;

- comunica tempestivamente all'erogatore ogni aggiornamento della disciplina nazionale e regionale avente riflessi diretti sull'applicazione del presente accordo ai fini della modifica del medesimo nonché ogni informazione utile al corretto adempimento degli obblighi assunti dall'erogatore.

Art. 5 - Requisiti autorizzativi e di accreditamento

L'erogatore privato accreditato si impegna a mantenere nel tempo i requisiti autorizzativi e di accreditamento previsti dalla normativa statale e regionale vigente. Si impegna, inoltre, ad eseguire le prestazioni nel rispetto degli *standards* previsti dalla legge regionale n. 22/2002 e s.m.i. e dai provvedimenti attuativi della stessa e va accompagnata da iniziative volte al miglioramento continuo della qualità.

Art. 6 Durata dell'accordo

Il presente accordo ha durata dall'01/01/2020 al 31/12/2020. La revisione del budget, in vigenza del presente accordo, potrà comportare la ridefinizione del contenuto dell'allegato 1 e del relativo budget assegnato alla struttura.

Non è ammessa proroga automatica e/o tacita.

In caso di cessazione dell'attività su iniziativa dell'erogatore, corre l'obbligo per il medesimo di darne preventiva comunicazione all'azienda con preavviso di almeno 90 giorni, garantendo comunque

la continuità delle prestazioni per tale periodo e la rifusione dei costi di aggiornamento delle prenotazioni.

Art. 7 Eventi modificativi e cause di risoluzione contratto e decadenza

L'erogatore si impegna al rispetto delle linee guida regionali in materia di esercizio, accreditamento e vigilanza socio-sanitaria, dando atto di conoscerne il contenuto con particolare riferimento al fatto che:

a) l'accreditamento, al pari dell'autorizzazione all'esercizio, non è cedibile a terzi in mancanza di un atto regionale che ne autorizzi il trasferimento, previa acquisizione del parere favorevole dell'azienda; la cessione del contratto a terzi non autorizzata, non produce effetti nei confronti dell'Azienda, l'erogatore subentrato deve stipulare un nuovo contratto agli stessi patti e condizioni previsti nel presente accordo contrattuale;

b) ogni mutamento incidente su caratteristiche soggettive - attuato previa acquisizione di parere favorevole del Direttore Generale dell'Azienda - (ad es. cessione ramo d'azienda, fusione, scorporo, subentro di altro titolare, ecc) ed oggettive (ad es. spostamento sede operativa) dell'erogatore, deve essere tempestivamente comunicato alla Regione e all'Azienda competente territorialmente. L'Azienda si riserva di risolvere o meno il presente accordo contrattuale, fornendo all'erogatore decisione motivata. La Regione opererà le verifiche di propria competenza;

c) la perdita di un requisito soggettivo od oggettivo prescritto in capo all'erogatore previamente accertato dall'Azienda, determina l'avvio

della procedura di revoca del provvedimento di accreditamento e la risoluzione di diritto del presente accordo contrattuale. Nel corso del procedimento per la revoca dell'accreditamento, il presente accordo contrattuale può essere sospeso dalla Regione anche su proposta dell'Azienda.

d) il presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva **espressa**, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 11, comma 2, del D.P.R. n. 252/1998 in quanto stipulato in pendenza del ricevimento delle informazioni di cui dell'articolo 10 del predetto decreto nonché dell'art. 83 commi 1 e 2 del D.Lgs. 159/2011" avente per oggetto "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione".

Art. 8 – Trattamento dei dati personali e/o sensibili e nomina di Responsabile esterno del trattamento dei dati

Con riferimento al D.Lgs n. 196/2003 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" e al nuovo Regolamento (UE) 2016/679 del parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento e alla libera circolazione dei dati personali, destinato alla diretta applicazione in tutti gli Stati membri dell'Unione Europea a decorrere dal 25 maggio 2018.

L'Azienda nomina l'erogatore quale Responsabile Esterno del trattamento dei dati personali, anche sensibili, raccolti nell'espletamento delle attività prestate ai sensi del presente contratto, nei limiti strettamente necessari allo svolgimento delle attività oggetto del presente accordo, entro comunque i fini istituzionali dell'Azienda e nel rispetto

della precitata normativa in materia.

L'Erogatore, nella qualità sopra descritta, si impegna, in particolare, ad operare nel continuativo rispetto dei principi posti dall'art. 11 del D.Lgs. 196/2003 in merito all'esigenza di correttezza, liceità, esattezza, pertinenza e completezza del trattamento medesimo; a mantenere la più completa riservatezza sui dati trattati e sulla tipologia di trattamento effettuata; conservare i dati per un periodo non superiore a quello necessario per gli scopi del trattamento.

L'erogatore si impegna altresì ad osservare quanto previsto nel documento (Misure minime di sicurezza e documento programmatico sulla sicurezza - delibera U.L.SS. del 24/01/2018 n. 86) e a porre in essere le misure di sicurezza disposte dalla normativa vigente, allo scopo di ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, di dati personali nonché di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità per le quali essi sono raccolti.

Per tutto quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni generali vigenti in materia di protezione dei dati personali.

Art. 9 Adeguamento dell'accordo contrattuale a disposizioni nazionali e regionali.

Le parti assumono l'obbligo di adeguare il contenuto del presente accordo contrattuale in attuazione di sopravvenute disposizioni nazionali o regionali, con indicazione dei termini relativi alle nuove obbligazioni assunte.

Art. 10 Modifiche e integrazioni dell'accordo contrattuale

Eventuali modifiche o integrazioni al presente accordo contrattuale, potranno essere inserite previa acquisizione del parere favorevole della Regione.

Art. 11 - Controversie

Le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione del presente accordo non risolte bonariamente tra le parti sono devolute al giudice competente in via esclusiva del Foro di Vicenza.

Art. 12 Registrazione

Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi del D.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 642, assolta in forma virtuale con contrassegno nn. 01191882410810, 01191882420333, 01191882420322. – Imposta bollo pari a Euro 48,00; ed soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5°, 2° comma del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 a cura ed a spese della parte richiedente,

Art. 13 Norma di rinvio

Per ogni aspetto non disciplinato dal presente contratto si fa rinvio alle norme del codice civile e alla normativa di settore.

Ai sensi e per gli effetti degli Artt. 1341 e 1342 del Cod. Civ, si approvano e sottoscrivono esplicitamente le previsioni contrattuali di cui agli Artt. 1 (Oggetto), 2 (Governo delle liste d'attesa), 3 (Obblighi dell'erogatore privato accreditato), 7 (Eventi modificativi e cause di risoluzione del contratto), 11 (Controversie).

Sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005.

U.L.SS. n. 8 "Berica" il Direttore Generale - Giovanni Pavesi

Data Clinica S.r.l. - Dott. Alessandro Burul

PRESTAZIONI in CONTRATTO
TRA AZIENDA ULSS n. 8 BERICA E L'EROGATORE PRIVATO ACCREDITATO
DATA CLINICA S.r.l.
ACCORDO CONTRATTUALE RELATIVO AL PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020

ELENCO PRESTAZIONI INDICATIVE		TARIFFA	QTA indicativa 2020	IMP TOT. 2019 MENS.
069	RADIOLOGIA			
88.74.1	ECOGRAFIA DELL' ADDOME SUPERIORE	78,15	3.050	316.328,08
88.75.1	ECOGRAFIA DELL'ADDOME INFERIORE	67,05		
88.76.1	ECOGRAFIA DELL'ADDOME COMPLETO	111,65		
88.79.7	ECOGRAFIA TRANSVAGINALE.	46,90		
88.79.G	ECOGRAFIA PROSTATICA TRANSRETTALE	83,75	120	10.050,00
TOTALE BUDGET ASSEGNATO ANNO 2020 - RADIOLOGIA				340.448,08
003	LABORATORIO			
MEDESIMO MIX ANNO 2019				
TOTALE BUDGET ASSEGNATO ANNO 2020 - LABORATORIO				240.907,82